Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA GABRIELLA ROSSI

Seduta del 15/10/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 30/06/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 14/02/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 603,49 , per commissioni bancarie/finanziarie e per commissioni di intermediazione.
Chiede inoltre il pagamento degli interessi legali e la refusione delle spese di assistenza difensiva/tecnica (quantificate in € 200,00) e della procedura.
Relativamente agli oneri assicurativi, aggiunge di essere intenzionato, "in caso di rimando alla compagnia assicurativa per il ristoro degli stessi", a rifiutare qualsiasi proposta e di voler avviare, in tal caso, le "opportune procedure" per ottenere la restituzione.
Costituitosi, l'Intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- preliminarmente l'inammissibilità del ricorso a causa della genericità della formulazione della domanda lamentando la non corrispondenza tra la denominazione "*commissioni bancarie e finanziarie*" utilizzata dal ricorrente e le *voci di costo* presenti nel contratto;
- nel merito adduce di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle Istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole

contrattuali; contesta inoltre che l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi up front e recurring, " quindi la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati;

- lamenta altresì carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione (richiama sul punto le decisioni del Collegio di Roma n. 2055/2020 e n. 2797/2020);
- la non rimborsabilità degli oneri erariali, remunerativi dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del DPR n. 601/73 e delle spese postali e di notifica dei contratti presso l'ATC o l'Ente pensionistico; fa presente che il relativo costo è stato versato a terzi e fa riserva di fornire la prova "degli importi riconosciuti ai soggetti notificatori";
- la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico);
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- la non rimborsabilità delle spese legali, stante la natura seriale del ricorso.

Pertanto chiede al Collegio, in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso in merito alle richieste di rimborso delle commissioni bancarie e finanziarie; in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo (€ 151,91).

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla riduzione del costo totale del credito per effetto dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento con Cessione del QS.

Il ricorrente cui controparte eccepisce la genericità della domanda, invero con l'espressione "commissioni bancarie/finanziarie" sembra abbia inteso riferirsi ai "*costi totali"* del finanziamento, pari a € 702,97, su cui ha applicato il criterio proporzionale lineare; sembra dunque che la domanda restitutoria abbia ad oggetto tutte le voci di costo addebitate in contratto, atteso che, nel predetto importo, sono ricompresi le "spese di istruttoria pratica" (€ 185,00), gli oneri erariali (€ 13,97) e i costi di intermediazione (€ 504,00), complessivamente addebitati proprio per € 702,97.

Inoltre il ricorrente ha considerato le commissioni di intermediazione anche come autonoma voce di costo, di fatto computandola due volte nella richiesta restitutoria.

Pertanto attraverso l'operazione interpretativa di questo Collegio, e l'analisi del contratto di finanziamento e dei dati relativi al rapporto di finanziamento, nonché della documentazione contrattuale inerente alle condizioni economiche, alla descrizione delle singole voci di costo e alle firme apposte in calce al contratto, non risultando addebitati

oneri assicurativi, e risultando invece , quanto al compenso dell'intermediario del credito, - da copia allegata - il conferimento di incarico sottoscritto dal ricorrente con l'indicazione della provvigione che coincide con quella riportata nel contratto di finanziamento, si ritiene superabile la presunta genericità della domanda del ricorrente.
Ciò posto, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Si richiamano altresì i principi enunciati dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/19, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".*
"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *up front* delle spese di istruttoria e dei costi di intermediazione, in quanto remunerativi di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto. Quanto agli oneri *erariali* si richiama, sul punto, il più recente orientamento condiviso dai Collegi che ritiene le imposte/oneri erariali non rimborsabili, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (considerato anche l'art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), non diretto a remunerare l'intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte di quest'ultimo. Non risultano addebitati oneri assicurativi.
In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la natura *up front* delle riportate voci di costo, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte come indicato nel prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento	60
rate scadute	30
rate residue	30

TAN	10,45%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	50,00%
- in proporzione alla quota	27,56%

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
	spese di istruttoria	(up front)	€ 185,00	€ 92,50	€ 50,98			€ 50,98
	costi di intermediazione	(up front)	€ 504,00	€ 252,00	€ 138,89			€ 138,89

tot rimborsi ancora dovuti	€ 189,87
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 189,87, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS